

Parti

Ricorrente: Sandler AG

Convenuta: Hauptzollamt Regensburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'articolo 889, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 (GU L 62, pag. 6), nonché degli articoli 16 e 32 del primo protocollo dell'allegato V all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317, pag. 3) — Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell'Unione europea — Possibilità di applicare a posteriori un dazio doganale di favore non più in vigore alla data della domanda di rimborso — Caso in cui la merce è stata importata a una data in cui detto dazio di favore era ancora in vigore ma la sua applicazione è stata negata a causa di un timbro non conforme al modello comunicato alla Commissione sul certificato di circolazione delle merci EUR.1

Dispositivo

- 1) *L'articolo 889, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una domanda di rimborso di dazi qualora un regime tariffario preferenziale sia stato chiesto e concesso all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci e solo successivamente, nel quadro di una verifica a posteriori intervenuta dopo la scadenza del regime tariffario preferenziale e il ripristino del dazio normalmente dovuto, le autorità dello Stato di importazione abbiano proceduto alla riscossione della differenza rispetto al dazio doganale applicabile alle merci originarie di paesi terzi.*
- 2) *Gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 32 del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e approvato a nome della Comunità con la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, devono essere interpretati nel senso che, ove risultati, durante un controllo a posteriori, che sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia stato apposto un timbro non corrispondente al facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato d'esportazione, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono rifiutare tale certificato e restituirlo all'importatore per consentirgli di ottenere il rilascio di un certificato a posteriori sulla base dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale protocollo invece di avviare la procedura prevista all'articolo 32 di detto protocollo.*

- 3) *Gli articoli 16, paragrafi 4 e 5, e 32 di detto protocollo n. 1 devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di uno Stato d'importazione si rifiutino di accettare, in quanto certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che, pur essendo conforme in tutti gli altri elementi ai requisiti delle disposizioni del medesimo protocollo, rechi, nella casella «Osservazioni», non la dicitura specificata al paragrafo 4 di tale disposizione, ma una dicitura che, in conclusione, deve essere interpretata nel senso che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo. In caso di dubbi relativi all'autenticità di tale documento o al carattere originario dei prodotti interessati, tali autorità sono tenute ad avviare la procedura di controllo prevista all'articolo 32 di detto protocollo.*

(¹) GU C 194 del 30.6.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb

(Causa C-177/12) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione familiare — Bonus per figlio a carico — Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d'ufficio per figlio a carico — Divieto di cumulo delle prestazioni familiari]

(2013/C 367/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione degli articoli 1, lettera u), punto i), 3, 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE, 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Nozione di «prestazione familiare» — Legittimità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un assegno per qualunque figlio a carico a titolo di riduzione dell'imposta per i lavoratori che svolgono la loro attività professionale sul territorio di un altro Stato membro — Parità di trattamento — Sospensione della concessione della prestazione familiare nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa sino a concorrenza dell'importo della prestazione stabilito dalla normativa dello Stato di residenza — Norme anti-cumulo

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 200 del 7.7.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Causa C-180/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Caducazione del fondamento giuridico della decisione oggetto del procedimento principale — Assenza di pertinenza delle questioni poste — Non luogo a statuire)

(2013/C 367/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Stoilov i Ko EOOD

Resistente: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione del regolamento (CE) n.

1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1) e del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) nonché degli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), e 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Classificazione tariffaria delle merci — Classificazione della merce (materiali per la fabbricazione di tende) nella voce della nomenclatura combinata 5407 61 30 in considerazione delle sue caratteristiche di «tessuto» ovvero classificazione nella voce 6303 92 10 in considerazione della sua destinazione di «tende per l'arredamento interno» — Decisione di recupero di crediti dello Stato con obbligo di versamento di dazi doganali ed IVA maggiorati in esito all'effettuazione di perizia da parte del laboratorio doganale — Principio della tutela del legittimo affidamento in considerazione delle modalità di deposito della dichiarazione in dogana

Dispositivo

Non occorre rispondere alle questioni sollevate dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria).

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

(Causa C-181/12) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei capitali — Articoli da 56 CE a 58 CE — Imposta sulle successioni — De cuius ed erede residenti in un paese terzo — Asse ereditario — Bene immobile situato in uno Stato membro — Diritto a deduzioni dalla base imponibile — Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti)

(2013/C 367/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Yvon Welte

Convenuta: Finanzamt Velbert